



Decisa l'applicazione dell'aliquota al 22% in quanto tali servizi non consentono un efficiente recupero di energia

Iva ordinaria sui servizi di smaltimento in discarica

Le nuove disposizioni, in vigore già dall'1 gennaio di quest'anno, sono contenute nella legge di Bilancio 2025

ROMA - In base a quanto previsto dal punto 127 sexiesdecies della Tabella A, parte III del Dpr 633/1972, fino al 31 dicembre 2024 era applicabile l'aliquota ridotta del 10% per le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d) l) m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".

Dall'inizio di quest'anno, ossia dal 1° gennaio 2025, però, l'articolo Art. 1, c. 49, della legge di Bilancio per il 2025, la legge 30 dicembre 2024 n. 207, modificando la citata disposizione riguardante l'applicazione delle aliquote Iva in misura ridotta (il punto 127 sexiesdecies della Tabella A, parte III), ha stabilito che sono soggette all'aliquota del 10% le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184,

commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione".

Le modifica legislativa, in pratica, ha voluto escludere dall'agevolazione Iva (il 10%), assoggettandoli ad aliquota ordinaria (il 22%), i servizi di smaltimento dei rifiuti in discarica e di incenerimento quando tali servizi non consentono un efficiente recupero di energia (come accade, invece, con l'utilizzo dei termovalorizzatori). Continua ad applicarsi l'Iva ridotta al 10% sui corrispettivi delle altre operazioni di trattamento dei rifiuti urbani e speciali nonché delle attività di gestione di impianti di fognatura e depurazione.

Giova ricordare, al fine di meglio delimitare i confini dell'agevolazione Iva di cui si parla, che, a norma dell'articolo 183 del Dlgs 152 del 3 aprile 2006, per "gestione dei rifiuti" si intende "la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari".

Per "stoccaggio", invece, si inten-

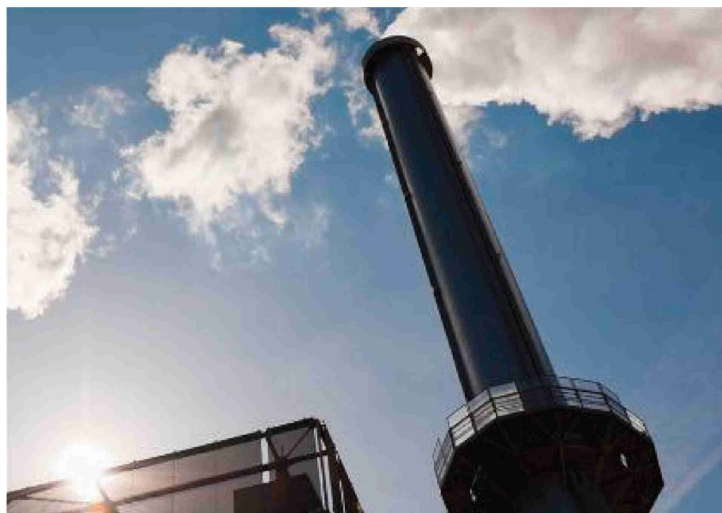
do "le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta".

Ancora, per "deposito temporaneo prima della raccolta", il "raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis".

Giova pure ricordare che, a norma del successivo articolo 184, sono rifiuti urbani i "rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)", mentre sono rifiuti speciali (in particolare quelli "agevolati", soggetti ad aliquota ridotta), quelli di cui alla lettera g) del medesimo articolo 184, ossia "i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie".

Salvatore Forastieri

**Considerazioni
differenti
per gli impianti
di termovalorizzazione**



Peso: 47%